

ACCORDO QUADRO TRA ASSOLAVORO E FILCAMS — CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS –  
UIL

Il giorno 29 febbraio 2012 le Parti di seguito individuate:

- ASSOLAVORO, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, nella persona del Vice Presidente con delega Dott. Stefano Scabbio, assistito dal Direttore, Dott. Agostino Di Maio, e dal Dott. Rosario Salimbene;
  - FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. Cristian Sesena;
  - FISASCAT CISL, rappresentata dal Sig. Dario Campeotto;
  - UILTUCS UIL, rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino,
- 
- Visto l'articolo 2 del D.L., 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.
  - Visto l'articolo 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
  - Visto l'articolo 2, commi 156 e 157 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.
  - Visto l'articolo 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
  - Visto l'articolo 1, comma 47 Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  - Visto l'articolo 26, Legge 15 luglio 2011, n. 111.
  - Visto l'articolo 22, comma 6, Legge 12 novembre 2011, n. 183.

PREMESSO CHE

— nel settore lavoro in somministrazione gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione e di efficienza organizzativa sono strettamente connessi, per quanto riguarda i lavoratori alle dirette dipendenze delle Agenzie per il Lavoro, all'applicazione di istituti quali il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro a turni, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, anche derivanti dalla contrattazione di secondo livello, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;

— l'art. 1, comma 47, Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlate ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

— l'art. 33, comma 12, della L. n. 183/2011, in attuazione dell'art. 26 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali

per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art. 2 comma 1, lettera c) del D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008;

RITENUTO CHE

ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del regime agevolato di detassazione per i lavoratori diretti delle Agenzie per il Lavoro, si ritiene opportuno predeterminare una procedura agevolata, per il tramite dell' Associazione che si farà carico delle incombenze tecniche e logistiche, al fine di addivenire alla rapida sottoscrizione dei relativi accordi aziendali,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

L'accordo aziendale di cui in allegato 1 alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello già sottoscritte, costituisce modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

L'accordo aziendale di cui in allegato 1 può essere sottoscritto, su base volontaria, dalle Agenzie per il Lavoro associate ad Assolavoro (di cui all'allegato 2 della presente intesa) ovvero che vi aderiranno. L'adesione ad ASSOLAVORO costituisce presupposto necessario per godere degli effetti della presente intesa.

ASSOLAVORO

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL

Assolavoro  
Filcams - CGIL  
Fisascat - Cisl  
Uiltucs - Uil  
Assolavoro

Accordo Aziendale sulla detassazione delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione di incrementi di produttività

Data, ....

L'Agenzia per il Lavoro.....nella persona di.....

FILCAMS — CGIL nella persona di.....

FISASCAT – CISL nella persona di.....

UILTUCS - UIL nella persona di.....



PREMESSO CHE

- con circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nell'applicazione per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;

- che l'art. 33, comma 12, della L. n. 183/2011, in attuazione dell'art. 26 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art. 2 comma 1, lettera c) del D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008;

- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti della tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;

- l'Agenzia per il Lavoro \_\_\_\_\_ è Associata ad Assolavoro, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro;

- Assolavoro, FILCAMS — CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL hanno sottoscritto in data 29 febbraio 2012 un accordo quadro nazionale volto disciplinare l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori

3

si conviene quanto segue



per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sono recepite della presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che — considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 — sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati della contrattazione collettiva.



L' Agenzia per il Lavoro ..... pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfettaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento, previa informazione alle Parti, anche derivanti dalla contrattazione di secondo livello, e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l' innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell' Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

L' Agenzia per il Lavoro ..... applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti diretti, anche se occupati presso sedi o unite produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l' Agenzia.

L' Agenzia per il Lavoro ..... comunicherà l' applicazione dei benefici fiscali di cui al presente accordo per iscritto alle R.S.A/R.S.U e , in assenza, ai dipendenti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Agenzia per il Lavoro.....


FILCAMS — CGIL .....

FISASCAT — CISL .....

UILTUCS - UIL .....



9



## Agenzie Associate ad ASSOLAVORO

Adecco S.p.A.
ADHR S.p.A.
Agenzia Più S.p.A.
Aizoon Consulting Srl
Altro Lavoro S.p.A.
Archimede S.p.A.
AreaJob S.p.A.
Atempo S.p.A.
AXL S.p.A.
Easy Job S.r.l.
Experis S.p.A.
Eurointerim S.p.A.
E-Work S.p.A.
GI Group S.p.A.
G.B. Job S.p.A.
Generazione Vincente S.p.A.
Humangest S.p.A.
Idea Lavoro S.p.A.
In Job S.p.A.
Infor Group S.p.A.
Intempo S.p.A.
Job Italia S.p.A.
Kelly Services S.p.A.
Lavoropiù S.p.A.
LifeIn S.p.A.
Manpower S.p.A.
Manutencoop Soc. Coop.
MaxWork S.p.A.
MAW Men At Work S.p.A.
Obiettivo Lavoro S.p.A.
Oggi Lavoro S.r.l.
Openjobmetis S.p.A.
Opportunity Job S.r.l.
Orienta S.p.A.
Page Personnel Italia S.p.A.
Punto. Lavoro S.p.A.
Quanta S.p.A.
Quintiles Staff Services S.p.A.
Randstad Italia S.p.A.
Risorse S.p.A.
Start People S.p.A.
Synergie Italia S.p.A.
Trenkwalder S.r.l.
Umana S.p.A.

B

H

A L

M

K